

STATUTO

**CENTRO IPPOCRATE
IMPRESA SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA SABOTINO 45

Numero REA: RM - 1715615

Codice fiscale: 17391821000

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
al Rep. n. 6308
Racc. n. 3754

STATUTO

CAPO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, una società a responsabilità limitata denominata:

"CENTRO IPPOCRATE IMPRESA SOCIALE S.R.L."

All'impresa sociale si applicano, oltre alle regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017, e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

Articolo 2

La società ha sede legale in Roma.

La Società, con determinazioni e/o deliberazioni degli organi di caso in caso funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, filiali, succursali, agenzie ed uffici anche di rappresentanza in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 salvo proroghe o anticipato scioglimento e fatto salvo il diritto di recesso da esercitarsi a norma dell'art. 2473, secondo comma c.c..

CAPO II - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

L'impresa sociale esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività così come previsto dall'art. 3 ed art. 5 comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 112/2017.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettere b) e c) del citato d.lgs 112/2017, la società potrà svolgere in via stabile e principale interventi e prestazioni sanitarie, e prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

A tal fine la società può:

- promuovere e realizzare, direttamente o indirettamente, ogni forma di iniziativa volta all'assistenza sociale e sanitaria nei confronti di quanti in Italia e nel mondo si trovino in stato di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza e bisogno, con particolare riferimento a minori e adulti affetti da autismo e da altri disturbi del neurosviluppo, allo scopo di favorire, sviluppare ed implementare nuovi sistemi di trattamento e di cura;
- elaborare, sostenere e realizzare, direttamente o indirettamente, attività e progetti di ricerca scientifica e clinica e pubblicarne i risultati, anche in collaborazione con Università, enti di ricerca e fondazioni, sia in Italia che all'estero, nonché sviluppare contribuire al progresso di iniziative nel campo della salute e dell'assistenza, anche realizzando e depositando brevetti tecnico-scientifici;
- organizzare e sostenere, direttamente o indirettamente, laboratori, centri di ri-

cerca, ambulatori ed ogni altra istituzione analoga;

- migliorare ed intensificare la qualità e gli scopi del servizio, delle tecniche diagnostiche e dei trattamenti a disposizione di pazienti indigenti che necessitano di terapie specifiche per il disturbo del neurosviluppo;
- organizzare convegni, conferenze e congressi su argomenti collegati al disturbo del neurosviluppo, alle disabilità e ad altre specialità mediche connesse;
- conservare archivi e librerie contenenti volumi, video e diapositive relativi a casi chirurgici, metodi diagnostici, investigativi, di insegnamento e dati scientifici e statistici relativi al disturbo del neurosviluppo;
- sviluppare, mobilitare e coordinare forum di formazione ed informazione e sostenere gruppi di assistenza nel campo sanitario per le persone e le loro famiglie, sia in Italia che nei paesi in cui la società esplica prevalentemente la propria attività;
- preparare, organizzare e promuovere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa assistenziale, caritativa, culturale ed educativa atta a destare l'attenzione ed il sostegno anche economico di persone, imprese, enti pubblici e privati, verso la necessità e le condizioni di vita dei poveri nel mondo;
- intrattenere e consolidare rapporti di costante collaborazione con il Ministero della Salute, con il Ministero della Ricerca e con altre autorità e/o organi nazionali e comunitari competenti, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità della società, nonché per elaborare, attuare ed attivare progetti di assistenza e solidarietà sociale e culturale, sia in ambito nazionale che dell'Unione Europea;
- coordinare, promuovere, sviluppare e sostenere l'attività di enti aventi scopo uguale, affine analogo e comunque connesso al proprio, nonché ospedali, opere sociali, culturali e/o assistenziali;
- attuare e gestire, in modo diretto o indiretto, corsi universitari, istituti scientifici, centri di ricerca e/o di studio;
- erogare, secondo i criteri che verranno appositamente regolamentati dal Consiglio di Amministrazione, borse di studio per corsi universitari, tesi di laurea e corsi post universitari, a favore di studenti particolarmente meritevoli, i quali intendano completare la loro formazione in Italia e all'estero;
- ideare, sostenere, promuovere, organizzare, finanziare, direttamente o indirettamente, iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività della società. Allo scopo potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- sostenere e contribuire finanziariamente alla realizzazione, diretta o indiretta, di progetti, mostre, studi, pubblicazioni, ricerche, convegni, seminari e conferenze su tematiche rientranti o connesse all'oggetto sociale, allo scopo di approfondire e diffondere le opportunità offerte e regolamentate dall'Unione Europea e da altre organizzazioni sovranazionali ed internazionali.

Intende cioè avvalersi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi sociali ed interesse generale.

L'impresa sociale potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

L'impresa sociale si propone di svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia prescritta dall'art. 2

D.Lgs. 112/2017. L'impresa sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere in via non prevalente interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

L'Impresa sociale, si propone di osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile alla propria attività, con particolare riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. 112/2017; la stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali previste dalla legge e specificamente, ricorrendone i presupposti, delle misure fiscali e di sostegno economico riconosciute dall'art. 18 D.Lgs. 112/2017.

CAPO III - CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma, del codice civile in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento può anche avvenire mediante prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

È attribuita alla competenza dei soci la decisione in ordine all'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del codice civile. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Hanno diritto di intervento e di voto i soci che risultino tali dal registro delle imprese.

Non possono essere costituiti diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote, se non con il consenso scritto di tutti i soci.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

Articolo 7

Le partecipazioni dei soci e i diritti relativi alle stesse non possono essere oggetto di alienazione se non con il benestare dell'organo amministrativo, con decisione assunta all'unanimità.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'Impresa Sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui all'articolo del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della società stessa.

Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società, che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata inviata al consiglio di amministrazione della società.

Per la valutazione della quota del socio receduto si applicano i criteri di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

L'assemblea dei soci può essere altresì investita dall'istante in merito alla decisione finale in relazione ad un eventuale provvedimento di diniego di ammissione o di esclusione del socio.

Le partecipazioni non sono trasmissibili a causa di morte. Gli aventi causa del socio defunto avranno diritto di essere liquidati secondo le modalità stabilite al successivo articolo 8.

RECESSO DEI SOCI

Articolo 8

Ciascun socio che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2473 c.c. (ovvero che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma) o in ogni altro caso previsto dalla legge, può recedere dalla società dandone comunicazione all'organo amministrativo presso l'indirizzo della sede legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centotanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura non superiore al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017.

CAPO IV - DECISIONI DEI SOCI

Articolo 9

Sono riservate alla competenza dei soci oltre a quanto già stabilito per legge:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, l'attribuzione e la misura di loro eventuali compensi ed indennità;
- 3) la nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c..

Con riferimento alle materie di cui ai precedenti numeri 4), 5), 6), 7), nonché negli altri casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

Articolo 10

Le decisioni dei soci possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente o dell'Amministratore unico, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere perfezionati anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un documento che contenga il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi nei casi previsti dal precedente articolo 11 numeri 4, 5, 6 e 7 o quando è richiesta la decisione assembleare, da un amministratore o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 11

Le assemblee vengono tenute nella sede della società o altrove, purché in Italia e sono convocate mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro Imprese ovvero a mezzo o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. In caso di urgenza la convocazione può essere trasmessa anche a mezzo telefax o posta elettronica inviata con tre giorni di anticipo al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica comunicato in precedenza dai soci alla società. Nel caso di convocazione eseguita a mezzo telefax o posta elettronica i soci dovranno confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione è validamente costituita l'Assemblea quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione così come disposto dall'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.. Ai fini di cui sopra gli Amministratori e l'organo di controllo assenti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, dalla quale risulti che essi sono stati informati della riunione assembleare e degli argomenti da trattare.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salvo il maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da persona, anche non socio, munita di mandato o di semplice delega scritta. La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea valutare la regolarità delle deleghe che resteranno conservate presso la società.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente ed il Segretario se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 12

L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto o sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, da uno degli Amministratori o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di loro assenza da altra persona nominata dagli intervenuti.

CAPO V - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Articolo 14

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la Sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis comma due c.c.

CAPO VI - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 15

L'Amministrazione della Società è affidata alternativamente, su conforme delibera assembleare a:

- un Amministratore Unico;
- un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Gli Amministratori sono rieleggibili, devono essere scelti tra i soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, e può eleggere altresì un Vice Presidente o un Amministratore Delegato o entrambi e può delegare uno o più dei propri membri a fare le veci del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. In caso di cessazione, per qualunque causa, anche di uno soltanto dei membri del Consiglio di Amministrazione, decadono dalla carica tutti i suoi componenti e deve essere convocata l'assemblea per l'immediata ricostituzione del Consiglio stesso.

La stessa conseguenza si verifica in caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi art. 7 D.Lgs. 112/2017, devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. All'atto della candidatura o, come limite massimo al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno a tal fine presentare:

* dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017;

- * dichiarazione in ordine a procedimenti penali e carichi pendenti;
 - * dichiarazione comprovante esperienza nelle attività svolte dalla società.
- Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:
- * coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - * coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 3 D. Lgs. 112/2017.
- Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli Enti di cui all'art. 4, comma 3 D.Lgs. 112/2017.

Articolo 16

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

E' in facoltà dell'Assemblea assegnare agli Amministratori oltre al rimborso, anche una indennità unica o periodica in misura fissa, e/o una indennità di fine mandato da corrispondere alla cessazione dell'incarico.

In ogni caso i compensi complessivamente previsti a favore degli amministratori, ivi compresi quelli a favore degli amministratori investiti di particolari incombenze, non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo sia nella sede della Società sia in altra sede purché in Italia.

Il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato, provvedono alla convocazione del Consiglio di Amministrazione quando ritengono opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci e Revisore, se nominati, a mezzo lettera raccomandata (per via aerea per gli amministratori residenti all'estero) o posta elettronica certificata da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione; in caso di urgenza, l'avviso può essere inviato per telegramma, per telex o per fax o posta elettronica, da inviarsi almeno 2 (due) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera col voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio e/o video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 17

Salvo quanto la legge riserva alla competenza esclusiva dell'Assemblea l'Ammini-

stratore Unico, gli Amministratori con poteri congiunti o disgiunti o il Consiglio di Amministrazione, possono compiere, con i più ampi poteri, tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società che riterranno utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresi quelli di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti e assentire a cancellazioni di ipoteche.

Articolo 18

All'Amministratore Unico, agli Amministratori con poteri congiunti o disgiunti o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, spetta disgiuntamente la firma sociale e la rappresentanza della Società verso i terzi e in giudizio.

CAPO VII

BILANCIO ED UTILI

Articolo 19

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, e presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile o lo prevedano disposizioni di legge, entro centoottanta giorni dalla sopra detta chiusura.

L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, con le modalità previste dalle vigenti norme in materia, il bilancio sociale, di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio e gli avanzi di gestione, salva diversa destinazione prevista da inderogabili disposizioni di legge, sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

In deroga a quanto sopra, l'assemblea che approva il bilancio, a maggioranza assoluta del numero dei soci presenti in assemblea può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (I-STAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l' emissioni di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

CAPO VIII

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E LIQUIDAZIONE

Articolo 20

La gestione della società è controllata da un Organo di controllo, nominato con decisione dei soci, che potrà essere costituito da un solo membro (sindaco unico) oppure da un organo collegiale (collegio sindacale) per la cui composizione e funzionamento si applicano le disposizioni previste dal codice civile per le società per azioni.

I componenti dell'organo di controllo devono avere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

L'organo di controllo svolge tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi di legge e, in particolare, è investito di tutte le competenze di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

L'assunzione della carica di sindaco è comunque subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui al precedente art. 15.

Il compenso dei Sindaci è determinato con decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In ogni caso i compensi a favore dei Sindaci non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Ricorrendo i presupposti di legge e, in particolare, quanto previsto al comma 5 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti avranno diritto di nominare un componente dell'organo di controllo.

Articolo 21

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n.112/2017 s.m.i., la società, su proposta dell'organo amministrativo e con delibera dell'assemblea dei soci, adotta

uno o più regolamenti aziendali che prevedano e disciplinino adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

- a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;
- b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 22 - VOLONTARIATO

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 23 - REGOLAMENTI

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 24

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati.

L'organo di amministrazione dell'impresa sociale procede alla notifica prevista dall'art. 12 comma 3 D. Lgs. 112/2017, allegando tutta la documentazione ivi prescritta, e l'efficacia degli atti di cui sopra è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa, decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Articolo 25

Qualora si dovesse verificare una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., la società verrà messa in liquidazione e l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli emolumenti. Allo scioglimento ed alla liquidazione della società si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2484 a 2496 c.c.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica

di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera.

CAPO IX

RINVIO

Articolo 26

Per quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre leggi vigenti.

F.to: FRANCESCO ALATI

F.to: VANESSA BOZZACCHI

F.to: MANUELE D'OPPIDO

F.to: SARA CASTELLI GATTINARA DI ZUBIENA

F.to: LEONARDO TURCHETTO

F.to: BARBARA GALEA NOTAIO